



COMUNE DI LIMANA

ORDINANZA

N. 87	OGGETTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA ACCESSO AREA VERDE SCUOLA PRIMARIA IN VIA RUGGERO FIABANE NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA A LIMANA 2025" DAL 13/08/2025 AL 24/08/2025 PER MOTIVI DI SICUREZZA E TUTELA DEL BENE PUBBLICO
Data: 12/08/2025	
	AREA: Sindaco

IL SINDACO

VISTA la licenza di pubblico spettacolo assunta al Prot. n. 9341 del Comune di Limana in data 08/08/2025, relativa alla manifestazione denominata "Festa a Limana 2025" che si terrà nel periodo dal 13/08/2025 al 24/08/2025;

VISTA l'autorizzazione rilasciata all'associazione Pro Loco Limana, dall'Istituto Comprensivo Statale di Trichiana, con sede in Borgo Valbelluna, via L. Bernard, 40, all'uso del piazzale della scuola primaria di Limana, in Via Ruggero Fiabane, assunta al prot. n. 9449 in data 11/08/2025;

CONSIDERATA la necessità di intervenire ai fini della sicurezza e della tutela del bene pubblico limitando l'accesso indiscriminato agli spazi pubblici esclusi dalla sopra citata autorizzazione, evitando il possibile deturpamento dell'area verde attigua al piazzale della scuola primaria di Limana e scongiurando il danneggiamento dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale accessibili dalla stessa area verde;

VISTO l'art. 54, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000, e ss. mm. ed ii.;

DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi del comma 4 dell'art. 54 T.U.E.L. in data 12 agosto 2025;

ORDINA

L'INTERDIZIONE DELL'AREA VERDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LIMANA SITA IN VIA RUGGERO FIABALE CON LA CHIUSURA DEGLI ACCESSI PEDONALI ESTERNI AL FABBRICATO PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA A LIMANA 2025", DA MERCOLEDÌ 13/08/2025 A DOMENICA 24/08/2025 COMPRESI.

Il Servizio Tecnico è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento mediante installazione di idonee barriere atte all'interdizione dell'area sopra indicata.

AVVERTE



COMUNE DI LIMANA

CHE l'eventuale violazione di quanto disposto dalla presente ordinanza, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge comporterà:

- la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 C.P.;
- l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis comma 1-bis del D.lgs. 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

COMUNICA CHE

A) Ai sensi dell'art. 3, comma IV, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tar del Veneto, nel termine di 60 gg. dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt. 19 e 41 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data di notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.01.2971, n. 1199;

B) Ai sensi dell'art. 5, comma III, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., il responsabile del Procedimento amministrativo è il V. Ist. MARCON Tiziano e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il Servizio di Polizia Locale in Via Roma 90 a Limana.

IL SINDACO

MICHELE TALO

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)